

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 5021

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIZZINATO, BERNASCONI, VIGEVANI,
DANIELE GALDI, ZILIO, BETTONI BRANDANI, CÒ, CAPONI
e RIPAMONTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2001

—————

Misure per favorire l’assistenza sanitaria dei cittadini italiani
che si recano temporaneamente all’estero

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il tema dell'assistenza sanitaria dei cittadini italiani che si recano temporaneamente all'estero riveste una particolare importanza per garantire la piena applicazione dell'articolo 32 della Costituzione, che «tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo». Tale diritto individuale deve dunque essere garantito a pieno anche quando il cittadino si trova per un periodo transitorio all'estero.

Questo è quanto ha recentemente riaffermato anche la Corte costituzionale. Nella sentenza n. 309 del 16 luglio 1999, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa vigente in materia (articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618), in quanto non prevede forme di tutela sanitaria gratuita a favore dei cittadini italiani, che si trovano temporaneamente all'estero e versano in condizioni economiche disagiate, ma che non rientrano nelle categorie indicate dal decreto del Presidente della Repubblica richiamato. Infatti, ad oggi, le norme esistenti garantiscono la tutela sanitaria solo a coloro che si recano all'estero per lavoro o per studio, fatto salvo, ovviamene, il caso di accordi con gli Stati che disciplinano l'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime di reciprocità.

Il principio contenuto nell'articolo 32 della Costituzione postula che il diritto alle cure gratuite sia assicurato anche al cittadino che, in disagiate condizioni economiche, si rechi all'estero. Occorre dunque che il legislatore stabilisca le modalità di esercizio di tale diritto.

Già in sede di discussione del disegno di legge finanziaria per il 2001 (poi legge

23 dicembre 2000, n. 388) fu avanzato un emendamento teso a risolvere le situazioni di maggior gravità. La proposta che qui si avanza intende tener conto della pronuncia della Corte costituzionale e vuole colmare il vuoto legislativo per la tutela degli indigenti che si trovino temporaneamente nei territori di Stati esteri in cui non è garantita alcuna forma di assistenza sanitaria gratuita.

I criteri che intendiamo seguire sono:

copertura limitata agli eventi sanitari urgenti per malattia e infortunio;

tutela dei soggetti che non possono trovare copertura assicurativa contro i rischi, di cui al punto precedente, da parte delle compagnie di assicurazioni operanti sul mercato;

criterio dell'indigenza relativa correlata alla spesa derivante dall'evento sanitario occorso tenendo in particolare conto la categoria dei soggetti privi di risorse economiche sufficienti.

Il presente disegno di legge si articola secondo questi principi:

a) ai fini della tutela da parte dello Stato, è previsto l'obbligo per tutti i cittadini italiani di assicurarsi con un Istituto di assicurazione, secondo uno schema - tipo di polizza approvato dal Ministero della sanità, per tutta la durata della permanenza all'estero, per eventi sanitari urgenti conseguenti ad infortunio e malattia, qualora i cittadini non siano già tutelati in virtù di disposizioni di legge;

b) tutela sanitaria all'estero da parte del Servizio sanitario nazionale (SSN), e precisamente da parte dell'Azienda sanitaria locale (ASL) d'iscrizione, a favore

delle persone che, in relazione a quanto previsto precedentemente, non possono essere assicurate in ragione dell'età o di malattie pregresse;

c) assunzione da parte della ASL d'iscrizione dell'assicurato degli oneri di assistenza sanitaria all'estero rimasti a carico, in quanto eccedenti i massimali di copertura assicurativa o che si riferiscono a patologie ed eventi esclusi dalla suddetta copertura assicurativa;

d) limiti di rimborso da parte del SSN in relazione alla situazione economica delle categorie aventi diritto.

Riteniamo necessario presentare questo disegno di legge per rispondere alle esigenze dei cittadini in difficili condizioni economiche, che hanno diritto ad ottenere dallo Stato la tutela della propria salute anche quando si trovano temporaneamente fuori dai confini territoriali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 618)*

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* L'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, ed ai loro familiari aventi diritto, per tutto il periodo della loro permanenza fuori del territorio italiano connesso ad una attività lavorativa, compete allo Stato, che vi provvede nelle forme indicate nel presente decreto, nel rispetto dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. I cittadini italiani iscritti al Servizio sanitario nazionale che si recano all'estero, per motivi diversi dal lavoro o che non rientrano nell'ambito delle categorie dei beneficiari dell'assistenza sanitaria all'estero di cui all'articolo 2, devono provvedere, ai fini della tutela sanitaria all'estero da parte dello Stato ai sensi del comma 3, alla stipula di una polizza assicurativa con uno degli Istituti di assicurazione individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, per eventi sanitari urgenti conseguenti a malattia ed infortunio, secondo condizioni e modalità determinate nello schema di polizza-tipo approvato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono fatte salve le norme degli accordi internazionali che disciplinano l'assistenza in regime di reciprocità.

3. Lo Stato provvede a riconoscere nei confronti dei soggetti individuati dal comma 2:

a) gli oneri di assistenza sanitaria sostenuti all'estero in quanto soggetti non assicurabili, ai sensi del comma 2, in ragione dell'età o di malattie pregresse;

b) gli oneri dell'assistenza sanitaria rimasti a carico in quanto eccedenti i massimali di copertura assicurativa o riferentisi a patologie ed eventi esclusi dalla copertura assicurativa semprechè la polizza sottoscritta dall'assicurato sia conforme allo schema-tipo di polizza di cui al comma 2.

4. Il riconoscimento da parte dello Stato degli oneri di cui al comma 3 è dovuto se la spesa rimasta a carico del soggetto avente diritto è superiore a lire centomila. Per i soggetti, con un indicatore della situazione economica equivalente, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, superiore a lire 150 milioni si procede al riconoscimento delle spese per prestazioni sanitarie fruite all'estero, sostenute o rimaste a carico, solo qualora la spesa stessa sia superiore ad un quinto dell'indicatore della situazione economica equivalente.

5. L'assistenza sanitaria all'estero, ai sensi del comma 1, è assicurata dal Ministero della sanità per i beneficiari di cui all'articolo 2, e dall'Azienda sanitaria locale (ASL) di residenza per i soggetti indicati nel comma 2. Per i cittadini italiani iscritti al Servizio sanitario nazionale, che non abbiano residenza anagrafica in Italia, l'assistenza sanitaria all'estero, è assicurata dalla ASL nel cui territorio è ubicata la sede legale del datore di lavoro.

6. Restano affidate al Ministero degli affari esteri le attribuzioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18».

Art. 2.

(Modificazioni all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618)

1. All'articolo 2, primo comma, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, il numero 5) è abrogato.

Art. 3.

(Forme dell'assistenza)

1. Per i soggetti aventi diritto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, l'assistenza sanitaria viene assicurata in forma indiretta, secondo le procedure di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

2. Per i soggetti aventi diritto di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, il cui indicatore della situazione economica equivalente sia pari od inferiore a quello determinato dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, l'assistenza sanitaria è assicurata in forma diretta, qualora la spesa rimasta a carico dell'assistito sia superiore a lire un milione, mediante il pagamento delle fatture alla struttura sanitaria estera, una volta che sia stato espresso il parere di congruità, di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

